

Zeitschrift: Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung

Herausgeber: Verlagsgenossenschaft Schweizer Soldat

Band: 15 (1939-1940)

Heft: 14

Artikel: A proposito della Brigata ticinese

Autor: [s.n.]

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-710107>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>



IL SOLDATO SVIZZERO

A proposito della Brigata ticinese

«Il Soldato svizzero», come giornale d'esercito, s'è imposto il dovere di tenersi al disopra delle polemiche scatenate dalla stampa quotidiana del Cantone a proposito della trasformazione della Brigata ticinese da montagna in Brigata di frontiera.

Praticamente, le cose non sono affatto mutate perché, conformemente ad un ordine del Generale sulla subordinazione delle truppe di base alle brigate di frontiera, i Cdt. Br. fr. mantengono, fra altro, il diritto di ispezionare le truppe di base dei Rgt., Bat., ecc. loro sottoposti come all'organizzazione delle truppe di frontiera, anche quando essi non si trovano in servizio coi rispettivi Stati maggiori di comando. I Cdt. Br. fr. sono pure

autorizzati ad inoltrare proposte che riguardano questioni personali (avanzamenti, istruzione, ecc.).

Quando poi sarà mobilitato un numero maggiore di truppe, ad esempio i due reggimenti ticinesi di attiva insieme, il Generale ordinerà contemporaneamente la chiamata in servizio del Cdt. Br. fr. col suo Stato maggiore, che ne assumerà il comando.

La faccenda è così regolata, per il periodo del servizio attivo, in un modo che tien conto dell'importanza e della indipendenza delle truppe ticinesi, grazie all'intervento personale dell'Aiutante generale dell'Esercito, Signor Col. Div. Dollitus.

In materia di sussidi militari, d'assicurazione militare e di sospensione delle esecuzioni

A contare dal 1° febbraio 1940 comincerà ad avere effetto il diritto al pagamento delle indennità per perdita di salario ai lavoratori in servizio militare attivo. Questo nuovo esperimento economico viene così a sostituire, in modo che noi speriamo veramente lodevole, la prestazione da parte della Confederazione dei soccorsi alle famiglie di militari (soccorsi d'indigenza).

Rimangono però sempre in vigore le disposizioni dell'ordinanza federale 9 gennaio 1931 con importanti aggiunte, per i soccorsi a favore dei contadini degli agricoltori.

In materia di sussidi militari è stato fatto nel nostro Cantone un po' di rumore, perché diversi militi hanno dovuto aspettare, forse più a lungo di quanto si credeva, il pagamento dei sussidi. Questo ritardo però, s'era avverato indipendentemente dalla volontà delle autorità federali e cantonali preposte ai sussidi. C'è stata sì, un po' di confusione, è bene riconoscerlo, e c'era veramente qualche cosa che non andava. Ma a tutto è stato provveduto e, quello che è più importante, tutti coloro che ne avevano diritto, avranno ricevuto o riceveranno per tempo quanto loro spetta.

Dobbiamo però constatare che molti di coloro che strillavano, lo facevano anche un po' per ignoranza; perché, è bene parlar subito chiaro, non pochi sono ancora oggi quelli che vedono nell'ordinanza federale solo quanto loro aggrada e interpretano per es. l'art. 7 a modo loro. Si confondono poi facilmente i soccorsi militari coi soccorsi dell'assistenza pubblica e si dimentica quasi ovunque che il sussidio militare viene corrisposto solo quando il servizio militare sia la causa diretta di questa indigenza. Altro punto importantissimo dell'ordinanza che molti non conoscono è che «i soccorsi d'indigenza non devono superare l'importo dell'assistenza che il militare dava effettivamente ai suoi congiunti prima del servizio». (Ord. art. 9.)

Reputiamo quindi far cosa utile e doverosa, chiarire (siamo forse un po' in ritardo) l'importante faccenda, riassumendo i dati più importanti concernenti i soccorsi militari d'indigenza, le prestazioni dell'assicurazione militare e la sospensione delle esecuzioni.

Soccorsi militari d'indigenza

Base legale dei soccorsi militari d'indigenza:

Art. 22. O.M. e ordinanza del 9 gennaio 1931 concernente la prestazione dei soccorsi alle famiglie dei militari. (Soccorsi d'indigenza.)

Principi:

1. I soccorsi sono concessi solo alle famiglie dei militari cadute in indigenza per effetto del servizio militare del loro sostegno. Il servizio militare deve essere la causa diretta di questa indigenza. Siffatti soccorsi non devono essere considerati come soccorsi dell'assistenza pubblica (ord. del 9. 1. 31, art. 1°).
2. Hanno diritto ai soccorsi solo quei congiunti del militare ai quali egli effettivamente provvedeva prima del servizio (ord. art. 3).
3. I soccorsi non sono concessi:
 - a) allorché il militare riceve un'indennità di malattia da parte dell'Assicurazione militare;
 - b) allorché esso presta servizio senza aver diritto al soldo;
 - c) allorché al militare mancava di qualsiasi guadagno prima dell'entrata in servizio;
 - d) allorché il militare riscuote tutto il suo salario durante il servizio;
 - e) allorché le condizioni di reddito del militare avrebbero permesso la necessaria previdenza per il tempo del servizio militare (ord. art. 4).

4. Le quote massime giornaliere dei soccorsi sono:

	In centri in città semi- urbani fr.			nelle cam- pagne fr.	
Per adulti, ed adolescenti aventi un guadagno proprio . . .	2.90		2.60		2.20
Per adolescenti di età superiore a 15 anni	2.—		1.70		1.40
Per ragazzi di età da 10 a 15 anni	1.50		1.20		.90
Per ragazzi d'età inferiore a 10 anni	1.—		.80		.70